



VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORIDINARIA
VIDEOCONFERENZA

Il giorno 15 aprile 2025 attraverso piattaforma zoom si apre l'Assemblea Straordinaria dei soci ANAB con il seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto per passaggio da APS a ETS**
- 2. Comunicazioni varie ed eventuali**

DIRETTIVO PRESENTE:

Paolo Rava –Presidente
Stefania Ganz – Vicepresidente
Gabriele Mannino – Segretario
Chiara Baravalle- Membro Consigliere
Antonio Glielmi – Membro Consigliere
Rita Alberghina – Membro Consigliere

Alle 16:30 Aprono l'Assemblea Straordinaria Stefania Ganz come presidente dell'assemblea e Rita Alberghina come segretaria.

Ore 16:45 la segretaria certifica i presenti soci all'assemblea e i soci che hanno preso in carico le deleghe : Simone Andreis - Baglioni Eliana – Cittadini Lucia – Bisazza Barbara – Giulia Quaranta – Cerruti Maddalena – Reitsma Manuela – Sabbadini Sergio – Maffei Tiziano con un totale di 27 deleghe per il voto (si allega lista con deleghe)

Totali aventi diritto al voto 21 con 27 deleghe = 48 totali con n° 6 presenti del CD

Considerando il minimo in seconda convocazione per costituire valida L'Assemblea e con gli attuali presenti si considera Raggiunto il numero giusto per l'espressione della votazione

Ore 17:00 prende parola il segretario di ANAB Gabriele Mannino comunicando ai soci le modifiche apportate dello statuto da APS in ETS, e l'importanza che questo può dare alle attività di ANAB; Nello specifico vengono letti gli articoli che sono stati soggetti a modifica, grazie ad un esperto di statuti per associazioni del Terzo Settore;

Ore 17:10 Dopo aver letto i vari articoli soggetti a modifica, si chiede ai partecipanti le proprie osservazioni alle poche modifiche effettuate. Antonio Glielmi chiede parola per chiarire le modifiche dell'art 4.2.

Ore 17:11 Si chiede all'assemblea di votare; si sottolinea che per esigenze personali i due soci Sergio Sabbadini e Maria Pizzamiglio esprimono per primi la loro votazione allo statuto.

Tutti il resto dei partecipanti approva all'unanimità il nuovo Statuto ANAB ETS

Ore 17:17 La presidente ringrazia i partecipanti dell'assemblea e Chiude l'Assemblea Straordinaria

info@anab.it
www.anab.it

SEDE
Via Cipro 30
25124 Brescia - Italia
Contatti:
Tel/Fax 06 51 60 46 67

P. IVA/C.F.
02392730160





Ore 17:18 La presidente apre l'Assemblea Ordinaria col seguente ordine del giorno:

1. Consuntivo delle attività svolte e presentazione delle attività programmate per il periodo 2024
2. Approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario anno 2024
3. Approvazione del bilancio preventivo 2025
4. Resoconto attività ANAB
5. Comunicazioni varie ed eventuali

I lavori per la sessione Ordinaria si aprono grazie alla condivisione da parte di Claudia Siracusa, commercialista di ANAB, per l'esposizione del bilancio consuntivo delle attività e spese che si riferiscono al periodo 2024, il rendiconto contabile per l'anno 2024 e successivamente il confronto con il bilancio preventivo 2025

Alle ore 17:53 la presidente rivolge ai presenti la volontà di esprimere la propria approvazione per il consuntivo dell'anno 2024, che viene approvato all'unanimità
Alle ore 17:55 si svolgono inoltre le approvazioni per il bilancio preventivo 2025

Alle 18:00 Chiara Baravalle e Sergio Sabbadini fanno un resoconto delle attività realizzate nelle proprie regioni.

Sul punto di comunicazioni varie ed eventuali alcuni soci prendono parole per esprimere le loro volontà su alcune attività da portare avanti sul proprio territorio e su quello nazionale. Spunti ed osservazioni su alcune attività da migliorare soprattutto per una partecipazione di rete.

Alle 19:00 La presidente ringrazia i presenti e chiude i lavori dell'Assemblea

La segreteria
Rita Alberghina

La presidente
Stefania Ganz

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 28/05/2025 al N. 264
Serie 3 per € 200,00
BOLLO ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

L'addetto
Laura Delati



Informazioni
www.agenzia.italy

SEDE
Via Cipre 30
25124 Brescia Italia
Contatti:
Tel/Fax 06 51 60 46 67

P. IVA/C.F.
02392730160





presenze **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

DELEGATI

DELEGANTI

1	X	ANDREIS SIMONE	CASALI MATTEO	1
			CACOPARDO EMANUELA	1
			SAVOLDI SIRA	1
1	X	BAGLIONI ELIANA	PASOTTO MARTA	1
			COLOMBARA FEDERICA	1
			UVA BEATRICE	1
1	X	CITTADINI LUCIA	BECCHETTI GINEVRA	1
			AIMAR BEATRICE	1
			MASCHERINI PAOLA	1
1	X	BISAZZA BARBARA	RICCOVOLTI LETIZIA	1
			INVERSETTI PAOLA	1
			COLOMBARA FEDERICA	1
1	X	QUARANTA GIULIA	PASQUERELLI NICOLO'	1
			ZACCANTI OLIVER	1
			QUARTA CATERINA	1
1	X	CERRUTI MADDALENA	SINICO DANIELA	1
			D'ONOFRIO LILIANA	1
			DE LUCCHI CLAUDIO	1
1	X	REITSMA MANUELA	TUBIANA SUSANNA	1
			GENOVESI MARIO	1
			ANSALDI ROBERTA	1
1	X	SABBADINI SERGIO	DEL MEDICO GIOVANNI	1
			PETRARULO SIMONA	1
			GALLOTTO MADDALENA	1
1	X	MAFFEIS TIZIANO	RICCI MICHELE	1
			DAL FORNO MASSIMO	1
			ARRESE FERDINANDO	1
1	X	CALLIONI PAOLO		
1	X	PIZZAMIGLIO MARIA	NON PRESENTI ASS ORDINARIA	
1	X	DE GASPERIN PAOLO		
1	X	GALLERAN MATTIA		
1	X	VIRGINIA CARTELLI		
1	X	MICHELON GIOVANNI		
1	X	MAZZOTTI VALENTINA	NON PRESENTI ASS ORDINARIA	
1	X	GIACOMETTI GABRIELE		
1	X	MENSI LISA	NON PRESENTI ASS ORDINARIA	
1	X	TAPPERO SERGIO		
1	X	COCCONI LUCIO		
1	X	KOLIA REINHARDT		

21

27

48

per l'assemblea ordinaria partecipanti aggiunti

1 x PIRAS SILVANO

info@anab.it
www.anab.it

SEDE
Via Cipro 30
25124 Brescia - Italia
Contatti:
Tel/Fax 06 51 60 46 67

P. IVA/C.F.
02392730160



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-L'associazione è stata costituita il 28/11/1989 a Pradamano (UD) e, adeguandosi al D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito CTS), assume la denominazione **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in breve, **"ANAB ETS"**.

1.2-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione **"ENTE DEL TERZO SETTORE"** o dell'acronimo **"ETS"** è condizionato alla iscrizione e permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Brescia; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.4-Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi amministrative e/o uffici operativi in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

1.5-L'associazione ha durata a tempo illimitato.

ART.2-VALORI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e orienta la propria attività ai seguenti valori e principi ispiratori:

1)la libertà, l'uguaglianza, il rispetto dei popoli e degli esseri umani senza distinzione di razza, sesso, religione, disabilità od orientamento sessuale;



- 2) la protezione di ogni forma vivente e degli ecosistemi;
- 3) la priorità dei valori umanitari su quelli economici e finanziari;
- 4) il perseguimento di un assetto economico e sociale equo, fondato sulla ricerca dell'interesse comune, sul rispetto delle minoranze e sulla centralità del lavoro;
- 5) il rispetto delle risorse naturali e il loro corretto utilizzo improntato al beneficio equanime dell'umanità;
- 6) la protezione e rigenerazione dei beni comuni armonizzate con l'equilibrio ambientale.

2.2-L'associazione si propone le seguenti finalità d'interesse generale, che potranno essere perseguite mediante qualsiasi attività lecita:

- A) la salvaguardia dell'ambiente e della salute psicofisica dell'uomo nelle generazioni presenti e future;
- B) la diffusione della cultura della sostenibilità attuata con attenzione alla tutela dell'identità dei territori e delle popolazioni locali e alla difesa della peculiarità dei loro valori socio-culturali, ambientali e storico-artistici;
- C) la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico e ambientale esistenti in tutti i loro aspetti e ad ogni livello;
- D) l'eliminazione di qualsiasi forma di inquinamento e la difesa contro tutti i tipi di degrado dell'ambiente naturale e antropizzato;
- E) la promozione di comportamenti virtuosi, a favore del perseguimento dei valori della sostenibilità, da parte di tutti gli operatori che intervengono nella trasformazione del territorio per mezzo di azioni o interventi di tipo pianificatorio, progettuale o gestionale di beni o

servizi;

F) la realizzazione di azioni tese a diffondere la conoscenza e l'applicazione dei principi ispiratori alla base dell'Architettura Bioecologica intesa come disciplina che, nella progettazione e realizzazione degli ambienti costruiti e nella pianificazione del territorio, privilegia sopra ogni altra cosa l'attenzione alla salute umana e alla salvaguardia dell'ambiente;

G) la sensibilizzazione e la promozione dei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del turismo ai temi dell'architettura e pianificazione sostenibili;

H) la ricerca e la promozione di tutte le forme di agricoltura sostenibile ed in particolare modo dell'agricoltura bio-rigenerativa.

2.3-Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) collaborare, costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) affiliarsi ad una o più reti associative;
- d) erogare premi e borse di studio;
- e) stipulare accordi e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati o con aziende attive nei settori di interesse dell'associazione, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

f) collaborare con enti pubblici e con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, di istruzione, formativo o scientifico;

g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

3-ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

3.1-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in tutto o in parte in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g)formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

u) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale.

3.2-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. 107/2021; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.3-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

TITOLO II - DEI SOCI

ART.4-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1-Il numero degli associati è illimitato.

4.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che ne condividano i valori e le finalità sociali e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di



posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

4.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate agli associati al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri sociali.

4.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il Consiglio può delegare il Presidente all'accoglimento della domanda con successiva ratifica nella sua prima riunione utile.

4.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con

 gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

4.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione degli associati in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

4.9-L'assemblea potrà nominare associati onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di associato onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per gli associati, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.5-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5.1-Gli associati hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2-Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.3-L'attività prestata dagli associati a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART. 6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1-La qualifica di associato si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2-La morte dell'associato persona fisica o l'estinzione dell'associato diverso da persona fisica estinguono il rapporto associativo.



6.3-L'associato può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, inviando una comunicazione al Presidente, tramite lettera o messaggio di posta elettronica, senza vincoli di preavviso; in deroga all'art. 24 C.C. il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'associazione, salvo diverso accordo scritto.

6.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dagli associati. Gli associati si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Può altresì essere dichiarato decaduto l'associato che non partecipi a due assemblee consecutive, anche in anni diversi, salvo giustificato motivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'associato con lettera o messaggio di posta elettronica.

6.5-L'assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere gli associati che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra gli associati o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra gli associati.

6.6-Prima di procedere all'esclusione, all'associato va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione all'associato della delibera dell'assemblea.

6.7-Gli associati receduti, decaduti o esclusi, gli eredi dell'associato defunto o gli aventi causa dell'associato estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART.7-ORGANI SOCIALI

7.1-Sono organi dell'associazione:

- a)l'assemblea degli associati;
- b)il Consiglio Direttivo;
- c)il Presidente;
- d)l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge;
- e) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea.

7.2-Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente sono normalmente ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'assemblea può deliberare la corresponsione di una indennità di presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo, fissandone l'importo, o di un compenso per taluni o tutti i suoi membri, anche in modo diversificato tra loro in base alle loro funzioni.



7.3-L'assemblea delibera il compenso spettante ai membri dell'Organo di Controllo.

7.4-Sono organi consultivi dell'associazione, se istituiti dall'assemblea: a) il Comitato Etico; b) il Comitato Scientifico; si applica quanto previsto dall'art. 7.2 con riferimento all'attività svolta dai membri dei singoli organi.

ART.8-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compresi il Comitato Etico e il Comitato Scientifico, deliberando anche in merito alla eventuale corresponsione delle indennità di presenza o dei compensi;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera l'importo della quota sociale annuale;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo degli associati.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità degli associati.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro degli associati, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

8.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

8.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.



8.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ART.9-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli associati; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli associati: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.4-Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni associato non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.



9.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non associato, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non associati.

9.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.8-L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di associati.

ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti tra i propri associati maggiorenni o tra gli associati maggiorenni degli enti aderenti, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

10.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.5-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

ART.11-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

11.3-Il Consiglio Direttivo può:

a)avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b)invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

11.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a)sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b)sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza degli associati;

c)sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;



d)sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e)sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f)sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g)sulla proposta all'assemblea di una rosa di nomi per la nomina dei membri del Comitato Etico e del Comitato Scientifico;

h)su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

11.6-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.7-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.8-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti

prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.9-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.12-IL PRESIDENTE

12.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; cura la gestione ordinaria dell'associazione e ne riferisce al Consiglio; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3-Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

12.5-Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto tra gli associati onorari, con durata a tempo indeterminato,



salvo il diritto di recesso. Il Presidente Onorario viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

ART.13-ORGANO DI CONTROLLO

13.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

13.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

13.3-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del C.C.; se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

13.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del C.C..

13.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.



13.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

13.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1-Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea, è composto da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica 4 (anni) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente.

14.2-Ogni eventuale controversia tra gli associati o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

14.3-Il Collegio dei Probiviri agisce quale amichevole compositore e mandatario a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

14.4-L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio dei Probiviri; egli comunicherà la decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per



un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

14.5-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola compromissoria per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione del Collegio dei Probiviri.

ART. 15 - COMITATO ETICO

15.1-L'assemblea, se lo ritiene opportuno, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Comitato Etico, composto da cinque membri, scelti tra gli associati che non siano membri degli altri organi sociali, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente.

15.2-Il Comitato Etico, organo consultivo, esercita una funzione propositiva, di controllo e di garanzia affinché l'associazione operi nel rispetto dei principi indicati all'art. 2 del presente statuto.

15.3-Sono compiti del Comitato Etico:

a) predisporre e aggiornare il Codice Etico, che verrà sottoposto alla ratifica dell'Assemblea;

b) esprimersi sui temi e i quesiti che il Consiglio Direttivo o l'assemblea o almeno un decimo degli associati può proporre in ordine all'attuazione dei programmi di attività dell'Associazione;

c) pronunciarsi sulle azioni del Consiglio Direttivo in merito al rapporto tra i principi e scopi statutari e le azioni intraprese per perseguirli.

15.4-Il Comitato Etico riferisce all'assemblea annuale gli esiti della sua attività.



ART.16 - COMITATO SCIENTIFICO

16.1-L'assemblea, se lo ritiene opportuno, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Comitato Scientifico, composto da cinque membri, scelti tra gli associati che non siano membri degli altri organi sociali, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente.

16.2-Il Comitato Scientifico, organo consultivo, assiste l'associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere in accordo con gli scopi statutari e le scelte programmatiche del Consiglio Direttivo in carica.

16.3-Il Comitato Scientifico, quando consultato e autorizzato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- a)assisterlo nella selezione e valutazione dei progetti da studiare e applicare;
- b)acquisire o fornire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico su iniziative da realizzare;
- c)proporre e avviare delle collaborazioni con altre associazioni, enti e istituzioni.

ART.17-VOLONTARI E LAVORATORI

17.1-L'associazione può operare avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

17.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

17.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle vigenti leggi.

17.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

TITOLO IV-PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART.18-LIBRI SOCIALI

18.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito;
- e) libro delle adunanza e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri, se istituito.

18.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne i libri sub d) e e) che sono tenuti dai rispetti Organi.

18.3-Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 20 (venti) giorni; l'esame dei libri avverrà presso la sede sociale alla presenza del Presidente o di un suo delegato; l'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso con proprio regolamento

ART. 19 - SCRITTURE CONTABILI

19.1-Il Consiglio Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili previste dal CTS e dalle altre leggi vigenti.

ART.20-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

20.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;



- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 e 79, comma 4, lett. a, CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ART.21-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

21.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

21.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

21.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

21.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

21.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

21.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

21.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

21.7-Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, redatto con gli stessi criteri e schemi del bilancio consuntivo, con la proposta dell'ammontare della quota sociale annuale. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ognuna di esse le connessioni con i valori e le finalità indicati nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

ART. 22-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

22.1-In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, associati o non associati, determinandone i poteri.



22.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

22.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

22.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra gli associati.

ART.23-NORME TRANSITORIE E FINALI

23.1-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

23.2-Le attuali cariche sociali restano in vigore fino alla loro scadenza naturale.

23.3-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del C.C. e delle altre leggi vigenti.



